

Considerazioni per uno studio antropologico del diritto internazionale

di Diana Mattia

Studiando il diritto internazionale nella tradizionale prospettiva passano inosservati alcuni aspetti di rilievo che invece meriterebbero attenzione anche al fine di una migliore comprensione del fenomeno giuridico in questione. Ci si riferisce alle questioni relative al rapporto tra diritto internazionale e culture giuridiche nazionali: troppo spesso, infatti, si dimentica che il diritto internazionale, come ogni fenomeno giuridico, riflette i valori dominanti nei vari sistemi nazionali di cui si compone, e quindi al diverso ruolo che in questa ottica viene assegnato a concetti quali 'stato', 'guerra', 'adattamento del diritto interno al diritto internazionale'. Solo recentemente, allorché ci si è interrogati sulle attuali funzioni del diritto internazionale¹, si è acquisita consapevolezza dell'importanza che rivestono le variabili culturali: il problema fondamentale, oggi, del diritto internazionale (e le ragioni della sua «crisi») è, infatti, quello di conciliare la pretesa universalità delle sue norme con la rivendicazione del diritto alla differenza, avanzata non solo dai paesi decolonizzati ma anche, si potrebbe aggiungere, dalle nuove realtà sociali degli ultimi anni (valga per tutti l'esempio della nuova realtà costituita dalla Comunità degli Stati Indipendenti). È indubbio, tuttavia, che sulla scena internazionale le realtà culturali

* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

¹ V. AA.VV., *L'avenir du droit international dans un monde multiculturel - The Future of the International Law in a Multicultural World*, Workshop - 17/19 novembre 1983, Académie de Droit international de La Haye, Nijhoff publishers 1984.

nazionali si confondano, o meglio, sono inestricabilmente collegate con interessi nazionali (si potrebbe dire che i due termini possono essere utilizzati quali sinonimi...).

È importante sottolineare, inoltre, che ogni ricostruzione storica del fenomeno giuridico internazionale compiuta da studiosi europei e non europei parte dalla constatazione che il diritto internazionale, nella sua evoluzione storica, è il prodotto della civiltà europea e cristiana, e si fonda sul sistema di valori proprio della cultura occidentale nonché su valori cristiani (e cattolici, in particolare). Ma l'espansione della società internazionale, attraverso la continua adesione di nuovi membri, soprattutto dopo la fine del colonialismo, ha comportato una diluizione dei concetti essenzialmente europei in seguito alla resistenza da parte di numerosi stati di nuova indipendenza di riconoscere i valori di una cultura ad essi estranea (o di cui avevano subito le conseguenze).

D'altra parte, viene spesso asserita l'incapacità dei paesi non occidentali di sviluppare principi nuovi di diritto internazionale sulla base del loro specifico patrimonio culturale nazionale, fino a negare qualsiasi contributo di tali paesi allo sviluppo del diritto internazionale. Si sostiene infatti che non solo il concetto di «diritto internazionale» così come è inteso in occidente ma anche il concetto di «pace internazionale» sarebbero del tutto estranei alla cultura dei paesi africani ed asiatici. Similmente, per la particolare filosofia e fede religiosa (sia essa confuciana, gandhiana, induista o buddista) prevalente in molti paesi asiatici, questi sarebbero contrari al ricorso ai codici ed ai tribunali: in oriente, infatti, vi è una generale tendenza a comporre le controversie ricorrendo a procedure di conciliazione o di mediazione piuttosto che ai tribunali ordinari. E questa particolare tendenza a livello nazionale si rifletterebbe a livello internazionale e spiegherebbe la preferenza accordata da tali paesi, nella risoluzione delle controversie, a procedimenti di conciliazione e di negoziazione.

A mio avviso, tuttavia, l'asserzione dell'irrilevanza del contributo dei paesi non occidentali (soprattutto africani ed asiatici) allo sviluppo del diritto internazionale (sino a negare, altresì, la capacità stessa di tali stati di sviluppare un sistema di diritto internazionale almeno tra essi) appare del tutto priva di consistenza, sol che si pensi che gran parte del diritto internazionale

si è sviluppato proprio in seguito al sorgere della necessità per i paesi europei di commerciare con quelli asiatici. Come ha posto persuasivamente in rilievo C. H. Alexandrowicz (*An Introduction to the History of the Law of Nations*, Oxford 1967), «quando gli europei arrivarono in Asia, essi si trovarono in mezzo ad una rete di stati e di relazioni inter-statali basate su tradizioni molto più antiche delle proprie e in alcun modo 'inferiori' alla civiltà europea. Le norme di comportamento differivano dalla prassi europea ma non vi è dubbio che esse erano generalmente accettate tra gli stati in questione. E le relazioni commerciali e politiche che si instaurarono non erano in alcun modo sospese nel vago, ma governate da un 'diritto internazionale' adattato alle particolari consuetudini locali». Pertanto, l'influenza della prassi propria dei paesi asiatici sugli sviluppi iniziali del diritto internazionale di stampo europeistico si è persa nella pagina della storia politica scritta durante l'epoca coloniale o ignorata in seguito agli sviluppi politici successivi, quando in pratica tutti gli stati asiatici persero la loro personalità ed identità internazionale.

È da notare, tuttavia, che uno dei fattori che ha contribuito negativamente in tal senso è stata l'idea, sostenuta da numerosi autori del XIX secolo², di ricostruire la storia dello sviluppo dei principali istituti del diritto internazionale utilizzando l'ideologia giuridica positivista, dimenticando che il diritto internazionale che si sviluppò tra il 16° e il 18° secolo recava con sé una sua ideologia, riflessa nel pensiero di giuristi quali Vittoria, Suarez, Gentili, Grozio, Pufendorf, Wolff e Vattel, le cui opere formano il c.d. diritto internazionale classico. Esso risulta caratterizzato da una certa connessione con la dottrina del diritto naturale, la quale, sebbene abbia assunto diversi significati nel corso del tempo, si è ispirata al principio della non discriminazione, rico-

² Tra gli autori in questione si annoverano i seguenti: Wheaton, *Histoire de Progrès du Droit des Gens*, 1865; Martens, *Traité de Droit International*, 1883; Twiss, *Droit des Gens*, 1887; Westlake, *Chapters on the Principles of International Law*, 1894; Lawrence, *The Principles of International Law*, 1923; Hall, *Treatise on International Law*, 1924; Liszt, *Völkerrecht*, 1921; Oppenheim, *International Law*, 1958; Fauchille, *Traité de Droit International Public*, 1922; Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations*, 1954; Reibstein, *Völkerrecht*, 1958.

noscendo agli stati ed ai governi esistenti *de facto* la loro esistenza anche *de iure*: per il diritto internazionale classico era assolutamente inconcepibile che la Famiglia delle Nazioni decidesse sull'esistenza o meno di nuovi membri della Famiglia stessa ed infatti essa non elaborò alcuna teoria sul riconoscimento.

La situazione sarà molto diversa nel 19° secolo quando il diritto internazionale (ormai divenuto mono-ideologico, eurocentrico e positivista) si troverà a confrontarsi con l'adesione alla Famiglia delle Nazioni degli stati asiatici.

Il breve spazio di questa comunicazione non consente di analizzare in dettaglio le numerose testimonianze storiche a noi pervenute dell'influenza della cultura asiatica sulle origini del diritto internazionale. Prima di darne un sommario riferimento, occorre aver riguardo al particolare *background* politico in cui si inseriscono le relazioni tra paesi europei e paesi asiatici. Questi ultimi, infatti, vantavano una lunga tradizione fondata su specifici concetti di sovranità e vassallaggio, quali si erano evoluti nei costumi asiatici.

Per spiegare la peculiarità di tali nozioni occorrerebbe svolgere un'analisi molto dettagliata della tradizione in questione, ma è qui sufficiente ricordare uno dei più autorevoli trattati della letteratura indiana classica, ossia l'*Arthashastra*, elaborato da Kautilya. Esso risale al 4° secolo a.C. e concerne i principi che devono essere seguiti sia nell'attività interna di governo sia nelle relazioni interstatuali, principi relativi alle relazioni diplomatiche, al modo di condurre la guerra, al diritto marittimo e, appunto, alle relazioni sovrano-vassallo.

Prima di Kautilya, la politica non si distingueva in India dall'etica sociale: l'*Arthashastra* costituisce invece un esempio di separazione della politica dalla filosofia morale, creando una dicotomia tipica dell'inseguimento bramino, che contrasta con la concezione buddista della supremazia della legge morale sulla politica.

Il punto di partenza dell'opera di Kautilya è la nozione di stato, sulla quale si fonda, poi, la struttura delle relazioni interstatali. E detta nozione è strettamente legata all'idea secondo cui occorre resistere all'anarchia interna ed esterna e una comunità è in grado di farvi fronte attraverso la costituzione di un'autorità

superiore, ossia il re. Questi esercita le funzioni esecutive e giudiziarie e applica il diritto all'interno dei confini dello Stato. Ma il sovrano doveva essere considerato parte del sistema delle caste, una struttura sociale fondata sulla divisione ereditaria delle funzioni sociali e la cui principale caratteristica era quella della separazione delle funzioni religiose da quelle politiche: le prime erano attribuite ai bramini, la casta più elevata, mentre il secondo era affidato alla casta dei guerrieri. Logica conseguenza di questa separazione di poteri fu la progressiva secolarizzazione delle funzioni sovrane nelle mani della casta dei guerrieri; e ciò porterà alla ulteriore secolarizzazione del diritto disciplinante le relazioni interstatali, con una situazione molto diversa da quella che si verificherà in Europa nel Medio Evo. Secondo Kautilya, uno dei problemi fondamentali nelle relazioni politiche era quello di preservare l'«unità nella diversità» del sub-continente indiano, conciliando gli interessi dinastici di centinaia di governanti che avevano la loro collocazione sulla mappa politica dell'India: la soluzione era da ricercarsi nella politica dell'equilibrio dei poteri all'interno di una complicata rete di alleanze. Questa rete di alleanze si fonda sul concetto di 'cerchia di stati', ossia di un gruppo di stati legati tra loro da interessi comuni (di pace e di guerra). Al centro del cerchio è posto un ipotetico sovrano, che considera il resto del mondo come terreno di espansione. Egli considera i suoi immediati vicini come nemici ed i vicini dei vicini come amici. Alla periferia del cerchio sono collocati gli amici dei nemici, gli amici degli amici e, infine, gli amici degli amici dei nemici. Ciò ovviamente non ha un significato letterale ma simbolizza, in assenza di un'organizzazione di Stati, l'idea di equilibrio dei poteri. Il sovrano, in ogni cerchia, agisce in principio secondo la legge della ragione (Dharma) ma in pratica secondo opportunità (artha). Ma l'obiettivo principale era l'unificazione del sub-continente indiano (costituito da una moltitudine di cerchi, il centro di ciascuno dei quali poteva costituire fonte di pericolo di aggressione) sotto la guida del più potente sovrano, il quale avrebbe sostituito la decentralizzazione con la centralizzazione, divenendo il supremo sovrano o imperatore (ideale, tuttavia, raramente raggiunto nella storia dell'India e solo per brevi periodi). E in questo interminabile processo di unificazione, oscillante tra la centralizzazione e il decentra-

mento, si stabilirà gradualmente una rete di sovrani e di vassalli. E le relazioni sovrano-vassallo occupavano un ruolo importante in questa rete di alleanze, relazioni che si caratterizzavano per il fatto che il rapporto sovrano-vassallo non mirava in alcun modo all'assorbimento dei vassalli da parte dei sovrani, in quanto non solo una situazione di questo genere non sarebbe servita all'idea dell'«unità nella diversità»³, ma sarebbe stata contraria al principio della c.d. solidarietà interdinastica⁴.

Ma la principale preoccupazione di Kautilya era quella di fornire una serie di principi che avrebbero dovuto costituire la base di usi e consuetudini nelle relazioni interstatuali data la permanenza di uno stato di anarchia nelle relazioni stesse. Tra di essi, i più importanti sono i seguenti: il principio della responsabilità di ogni sovrano all'interno della collettività o cerchia di stati per il mantenimento dell'ordine pubblico, considerato essenziale al fine di diminuire le conseguenze dell'anarchia; il principio dell'equilibrio dei poteri all'interno della cerchia; il principio del rispetto della sovranità dei governanti subordinati, e il rigetto della loro soppressione, che discende dalla coesione interdinastica, radicata nella struttura sociale; il carattere secolare degli usi e consuetudini interstatuali (concretizzato nella separazione tra funzioni politiche e religiose) che porta alla costituzione di un tessuto di relazioni plurideologico; i principi relativi al trattamento degli stranieri; il principio del ricorso al negoziato per la soluzione di controversie; l'impiego della diplomazia nel condurre negoziati e la tutela degli inviati diplomatici attraverso la concessione di privilegi; e, infine, la preferenza che dovrebbe essere accordata al diritto consuetudinario e ai co-

³ È interessante notare l'attualità del problema: in effetti, anche la questione fondamentale del diritto internazionale odierno (di conciliare l'universalità delle sue norme con la rivendicazione del diritto alla differenza) non è altro che quello della sua... «universalità nella diversità».

⁴ Questo principio derivò dall'idea del rispetto delle origini nobiliari del sovrano: secondo Kautilya, infatti, era preferibile un sovrano 'debole' ma di nobili origini ad un sovrano 'forte' ma di bassa estrazione sociale; ed in caso di guerra il sovrano vittorioso doveva astenersi dalla soppressione del sovrano sconfitto, soprattutto se questi fosse di nobili origini (principio, appunto, della solidarietà interdinastica).

stumi rispetto ai trattati, che sono considerati un limite all'esercizio della sovranità⁵.

In che misura questi principi si sono riflessi sulle origini dell'attuale sistema di diritto internazionale? Innanzitutto, i paesi europei non poterono fare a meno di adeguarsi al sistema di relazioni interstatuali allora esistente sul continente indiano, e questo tipo di relazioni costituirà anche la base dell'istituto delle capitolazioni. Sebbene l'istituto delle capitolazioni possa dirsi oggi rilevante solo dal punto di vista storico, è da notare che esso è stato analizzato spesso compiendo gravi errori sulle sue origini e sviluppo.

La ragione principale dell'istituzione delle capitolazioni fu quella della tutela degli stranieri, ai quali si consentiva di essere disciplinati dalle proprie leggi e di essere sottoposti alla giurisdizione delle proprie autorità consolari. Ciò privò il sovrano territoriale di una importante funzione internazionale, quella di proteggere la vita e gli interessi dei cittadini di altri Stati residenti (stabilmente o di passaggio) sul suo territorio. Le capitolazioni, inoltre, erano collegate all'istituzione consolare: i consoli esercitavano giurisdizione civile e penale ed è interessante notare che il mutamento di funzioni ad essi assegnate, quali, appunto, operatori giudiziari, ebbe luogo in oriente e si protrasse fino alla scomparsa delle capitolazioni, successivamente alla seconda guerra mondiale, mentre in Europa le competenze dei consoli mutarono nel corso del XVII secolo.

Ma si rinvencono alcune interessanti tradizioni pre-capitolari in Asia che precedono l'istituto delle capitolazioni, antecedenti che testimoniano non l'assenza di istituzioni di tutela degli stranieri ma, al contrario, elevati standard di tutela, senza aver riguardo a fattori religiosi o di civiltà. Secondo una consuetudine propria dei paesi asiatici, ai mercanti stranieri era consentito essere disciplinati dalle proprie leggi personali invece di essere sottoposti alla giurisdizione ed al diritto del paese ospitante. Questa era una concessione unilaterale del sovrano ad

⁵ È interessante notare, tuttavia, che, nonostante la riluttanza a concludere trattati, una volta che ciò si fosse reso assolutamente necessario, tali patti dovevano essere osservati: Kautilya, infatti, sottolinea l'importanza del rispetto del principio *pacta sunt servanda*...

una comunità straniera, senza l'appoggio della madre patria di tale comunità e senza che essa fosse contenuta in un trattato o comunque in un accordo interstatale di natura bilaterale. È stata questa antica consuetudine asiatica ad assicurare elevati standards di trattamento degli stranieri e lo sviluppo di relazioni commerciali tra i vari paesi orientali.

I commercianti musulmani, ad esempio, che si stabilirono sin dal 18° secolo a.C. sulla costa occidentale dell'India, godettero di tale concessione da parte dei governanti indù; commercianti stranieri in Indonesia, provenienti sia dalla Cina sia dai paesi Arabi, stabilirono propri quartieri separati e i loro Capi esercitarono delle funzioni giurisdizionali di tipo consolare; gli stranieri nel Siam furono divisi in diverse unità territoriali ognuna sotto la responsabilità di un funzionario amministrativo e potevano condurre la propria vita e disporre di un'autonomia interna in questioni amministrative o religiose. In tutti questi casi l'insediamento straniero era disciplinato dalle sue stesse leggi con il solo obbligo di osservare le disposizioni di ordine pubblico del paese ospitante. Ed è grazie a questa antica consuetudine che gli europei poterono stabilirsi in Asia e svolgere attività commerciali. Fu nel corso del tempo che essi convertirono alcuni loro insediamenti in amministrazioni di più ampia portata, assicurandosi concessioni attraverso accordi bilaterali⁶. E accordi simili, con i quali si concedeva agli Europei il godimento del diritto di esercitare attività commerciale e autonomia giurisdizionale furono conclusi con le Indie occidentali fino a tutto il 18° secolo, ma la revocabilità delle concessioni e l'uguaglianza di trattamento degenerarono gradualmente in irrevocabilità e ineguaglianza.

Altri aspetti rilevanti dell'influenza della cultura asiatica si

⁶ Un esempio significativo di questa prassi è il trattato olandese-persiano del 1631 in quanto costituisce il primo esempio, e comunque uno dei pochi in generale di cui si abbia notizia, di trattato di capitolazione concluso su base di reciprocità: così come gli olandesi godevano di alcuni privilegi in Persia, gli olandesi, a loro volta, concessero privilegi agli insediamenti persiani in Olanda, stabilendo che ai persiani era consentito di entrare e lasciare liberamente il paese così come era garantito loro libertà di movimento e di commercio; i commercianti che svolgevano vendita al dettaglio potevano utilizzare le loro consuetudini in termini di peso e misura; altre disposizioni del trattato concernevano questioni religiose e consentivano ai persiani libertà di fede.

concretizzarono nella formulazione di alcuni principi relativi alla libertà dell'alto mare (principio affermato da Grozio e profondamente differente dalla corrispondente elaborazione giuridica europea a favore della concezione del *mare clausum*)⁷, alla individualizzazione di c.d. zone di pesca (precorrendo i tempi del moderno concetto di piattaforma continentale e di zona economica esclusiva); al diritto dei trattati (in un'epoca in cui in Europa il diritto dei trattati non era ancora stato sistematizzato, i trattati conclusi con i paesi asiatici vi contribuirono considerevolmente: basti pensare che le caratteristiche formali e la fraseologia utilizzata, così come noi oggi le conosciamo, erano già note all'epoca in questione); alla diffusione, a partire da questo momento, della clausola, oggi contemplata da molti trattati commerciali, c.d. della nazione più favorita (clausola in realtà discriminante e voluta dai paesi europei per limitare la libertà di commercio degli stati asiatici nelle relazioni con gli altri paesi europei: poiché le società commerciali create dagli europei, le Compagnie delle Indie, erano in condizione di subordinazione, non potevano pensare di limitare la sovranità della controparte se non ricorrendo a degli artifici giuridici, del tipo, appunto, della clausola della nazione più favorita, con la quale i vari paesi asiatici si impegnavano a non commerciare con altri paesi (rivali) europei); al diritto delle relazioni diplomatiche (le testimonianze sul cerimoniale in uso nel ricevere gli inviati diplomatici non solo illustrano gli usi diplomatici in vigore in oriente, ma anche lo status che veniva riservato agli inviati ed ai loro sovrani, aiutando a comprendere meglio la struttura reticolare delle relazioni interstatuali stesse); al diritto bellico (la distinzione tra belligeranti e non belligeranti così come delineata nel-

⁷ È in questo periodo che sorse una controversia tra Hugo Grozio e Francisco Freitas relativamente alla libertà dei mari, controversia che esprime la contrapposizione degli interessi tra olandesi da una parte e portoghesi dall'altra. Mentre Grozio affermava che il mare doveva considerarsi una *res communis* e di conseguenza negava ai Portoghesi la pretesa di dominare sull'Oceano indiano, Freitas, al contrario, sebbene non rigettasse del tutto l'assunto di Grozio, riteneva, tuttavia, che esso dovesse subire delle limitazioni, tra le quali la individuazione di zone marittime sulle quali lo Stato costiero adiacente poteva estendere la sua giurisdizione, ed essendo difficile poter individuare dei confini naturali per queste zone, si faceva riferimento al principio dell'effettività, e quindi all'effettività delle consuetudini dello Stato costiero.

l'antico diritto indiano, l'osservanza di alcune regole nel condurre la guerra, lo scambio di prigionieri e il loro riscatto, consentivano di combattere sulla base di condizioni umanitarie).

Risulta quindi difficile aderire alla tesi, espressa da numerosi autori, secondo cui gli stati asiatici aderirono alla comunità internazionale solo a partire dal XIX o dal XX secolo: questa concezione è inconsistente sia con le numerose testimonianze storiche della prassi interstatale in Asia precedente il XIX secolo, sia con argomentazioni relative alla diversità di religione o di civilizzazione. Fino a quando i concetti del diritto naturale costituirono la base dei principi fondamentali del diritto internazionale, la comunità internazionale non si identificava con il 'club esclusivo' dei paesi europei, prodotto della visione positivista del diritto internazionale.

Le condizioni di accesso dei Paesi africani si inseriscono, invece, in questa concezione eurocentrica del diritto internazionale: mentre le relazioni con i paesi asiatici furono dettate da esigenze di commercio, quelle con i paesi africani furono dettate esclusivamente da esigenze di conquista del territorio. E l'assenza di una precisa tradizione in tema di organizzazione statale e di prassi diplomatica dei paesi africani si ripercuoterà negativamente sul ruolo di questi paesi nella formazione e sviluppo del diritto internazionale. Sarebbe, tuttavia, errato aderire all'idea secondo cui l'apporto del patrimonio culturale del continente africano è stato irrilevante: lo testimoniano, l'impulso alla codificazione del diritto internazionale consuetudinario nonché lo specifico contributo recato dal Comitato consultivo afro-asiatico⁸. In ogni caso, sarebbe auspicabile che siano condotte ri-

⁸ Tale Comitato (Asian-African Legal Consultative Committee), creato nel 1954 a New Delhi, in quanto, in un primo momento, era stato voluto dai paesi asiatici divenuti indipendenti, verrà ampliato nel 1955 alla Conferenza di Bandung in modo da ricomprendervi anche i paesi africani e nel 1958 assunse la sua attuale denominazione. È attualmente composta da 37 membri più due membri associati. Obiettivo del Comitato è stato, sin dall'inizio, quello di promuovere la cooperazione tra i paesi asiatici ed africani in modo che essi potessero svolgere un ruolo più attivo nello sviluppo progressivo e nella codificazione del diritto internazionale. Ma, accanto a queste, erano previste altre importanti funzioni, come, ad esempio, quella della formazione di funzionari incaricati di individuare nuovi metodi di ricerca nel campo del diritto internazionale; la diffusione di pubblicazioni su questioni di interesse comune e

cerche più approfondite in tal senso, anche attraverso una rilettura critica dei trattati, della corrispondenza diplomatica, delle sentenze nazionali e internazionali su problemi dell'applicazione del diritto internazionale nel diritto interno, in quanto i problemi che sorgono in sede di adattamento del diritto interno al diritto internazionale costituiscono il miglior banco di prova dell'adeguatezza dello strumento giuridico internazionale.

Più in generale, la necessità di una comprensione e di una cooperazione tra popoli e nazioni in una società multiculturale non può essere ignorata. E l'influenza dei fattori culturali (intesi in senso lato, comprendenti la storia, la filosofia, il diritto ed i costumi prodotti nel corso del tempo da una qualsiasi società) potrebbe costituire una nuova dimensione nello studio delle relazioni internazionali e del suo diritto, dimensione che, sebbene presente inconsciamente, è stata spesso volontariamente ignorata. Sarebbe quindi interessante studiare le variabili culturali e le differenze tra popoli e paesi per valutare meglio il loro comportamento come membri della società internazionale.

la raccolta di documenti su qualsiasi questione giuridica di interesse per gli Stati membri. Ma il ruolo più rilevante del Comitato è stato quello di partecipare alla recente riforma del diritto del mare. Fin dal 1970, quando con una dichiarazione delle Nazioni Unite si ravvisò la necessità di indire una Terza Conferenza sul diritto del mare, il Comitato istituì diversi sottocomitati per studiare i vari aspetti del problema. La prima importante discussione in questo senso è stata la sessione del 1971, quando il Comitato propose l'idea dell'istituzione di una «zona economica esclusiva», che ricomprendeva non solo l'antiquata disposizione del limite delle acque territoriali in tre miglia, ma anche un'area posta sotto il controllo dello stato costiero. L'idea di fondo era quella di tutelare gli interessi dello stato costiero senza interferire con gli altri usi legittimi del mare da parte di altri Stati. Ciò significava che ogni Stato doveva avere un mare territoriale di 12 miglia al di là del quale si situava questa Zona. E l'idea influenzò notevolmente le discussioni in materia alle varie sessioni della Conferenza sul diritto del mare e venne, infine, accolta con successo (anche dai paesi c.d. Non-allineati). Il Comitato, quindi, sia nel suo insieme sia attraverso i suoi singoli membri, contribuì a risolvere gli annosi problemi posti dalle precedenti convenzioni del 1958 sul diritto del mare, a riprova della capacità dei paesi africani (ed asiatici) di proporre soluzioni innovative per l'insieme della Comunità internazionale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Alexandrowicz C. H., *Treaty and Diplomatic Relations between European and South Asian Powers in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, in «Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye», II, 1960, p. 250 e segg.
- Alexandrowicz C. H., *The Kautilyan's Principles and the Law of Nations*, in «British Yearbook of International Law», 1965-1966, p. 300 e segg.
- Charles H. Alexandrowicz, *The Afro-Asian World and the Law of Nations (Historical Aspects)*, in «Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye», I, 1968, p. 123 e segg.
- AA.VV. *L'avenir du droit international dans un monde multiculturel-The Future of the International Law in a Multicultural World*, Workshop - 17/19 novembre 1983, Académie de Droit international de La Haye, Nijhoff publishers 1984.

Per alcuni interessanti studi sul rapporto tra culture (e filosofie orientali) e diritto internazionale:

- K. Iriye, *The Principle of International Law in the Light of Confucian Doctrine*, in «Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye», I, 1967, pp. 1-60.
- Iriye K., *The Principles of International Law in Buddhist Doctrine*, in «Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye», *ibidem*, pp. 441-567.
- Mahmassani, *Principes de droit international à la lumière de la doctrine islamique*, in «Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye», I, 1966.
- Rechid A., *Islam et droit international*, in «Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye», 1937, p. 375.
- Weil P., *Le judaïsme et le développement du droit international*, in «Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye», III, 1976, p. 259 e segg.